

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

L'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria e secondaria di primo grado è stata oggetto di importanti modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015.

Alle due fonti normative predette si è aggiunta la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni alle scuole *in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.*

Come indica l'art. 3 del D.L. 62/2017 "le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione" e aggiunge che, in presenza di questi casi, l'istituzione scolastica debba attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, che comunque vanno, come afferma la nota 1865, "tempestivamente e opportunamente segnalati alle famiglie". La nota 1865, inoltre, precisa il fatto che possa essere ammesso alla classe successiva anche l'alunno che in sede di scrutinio finale riporta una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. La non ammissione alla classe successiva, assunta all'unanimità dai docenti della classe, può avvenire solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

SCUOLA SECONDARIA

Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 del D.lgs. n. 62/2017 in termini di "validità dell'anno scolastico" (frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado), la **NON AMMISSIONE alla classe successiva e all'Esame di Stato** è prevista nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998) e come contemplato nel Regolamento di Disciplina della Scuola Secondaria di I grado dell'Istituto.

Il Consiglio di classe "può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione (art. 6 D.lgs. 62/2017), "nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). "La non ammissione viene deliberata a maggioranza" (C.M. 1865/2017).

Qualora si registrino carenze in una o più discipline, per decidere l'ammissione/non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato, il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno considerandone:

a) la situazione di partenza tenendo conto di:

- situazioni certificate di disturbi di apprendimento;
- svantaggio o deprivazione sociale/culturale;
- difficoltà psicologiche non diagnosticate come psicopatologie;

b) l'andamento nel corso dell'anno tenendo conto:

- dei progressi rispetto alla situazione di partenza
- del complessivo raggiungimento degli obiettivi del curriculum;
- il grado di acquisizione delle competenze di base;
- eventuali motivi di salute/disagio psicologico che possono aver influito sul rendimento scolastico,
- possibilità di completare nell'immediato futuro il raggiungimento degli obiettivi propri delle discipline;
- interventi di recupero/sostegno, documentati, che si siano rivelati produttivi;
- risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;

c) gli indicatori comportamentali terranno conto di:

- costanza, impegno e sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
- frequenza assidua e partecipazione attiva alla vita scolastica;
- impegno e volontà di migliorare;
- assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici,
- comportamento corretto e collaborativo.

Dopo aver attentamente valutato il quadro complessivo dell'alunno, al solo scopo di creare le condizioni per attivare/riattivare un processo positivo (con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali), al fine di garantire il raggiungimento dei prerequisiti necessari al proseguimento del percorso scolastico e al perseguimento del successo formativo dell'alunno, il **Consiglio di Classe può deliberare a maggioranza la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.**

Fermo restando, per il Consiglio di Classe, l'obbligo di verbalizzare debitamente le motivazioni della decisione, il Collegio dei Docenti fissa i seguenti **CRITERI DI NON AMMISSIONE**:

- **presenza di insufficienze gravi e gravissime, tali da determinare una evidente carenza nella preparazione complessiva e nello sviluppo di competenze,**
- **diffuse carenze nelle conoscenze e abilità propedeutiche ad apprendimenti fondamentali,**
- **esito negativo degli interventi documentati di recupero messi in atto,**
- **mancati processi di miglioramento nello sviluppo culturale, personale e sociale dell'alunno, pur in presenza di stimoli individualizzati, accompagnati da una evidente immaturità globale in relazione al comportamento ed in particolare alle voci come partecipazione, responsabilità e impegno.**

DEROGHE AL LIMITE MINIMO DI FREQUENZA DEI TRE QUARTI DELL'ORARIO PERSONALIZZATO ANNUALE

1. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati
2. Terapie e/o cure programmate
3. Partecipazioni ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
4. Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale (come da nota MIUR prot. n. 22190 del 29.10.2018)